

Aggiungere un nuovo punto 2.7, così formulato:

« In via più generale, tali fasce proibite riducono le possibilità di scelta del consumatore e limitano lo sviluppo dei prodotti. Risultano perciò improprie in un mercato unico creato per migliorare le scelte dei consumatori, eliminando le barriere artificiali. »

Motivazione

Ovvia. Il mercato unico dovrebbe rimuovere le barriere esistenti e non crearne di nuove come la proposta in esame tende a fare.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 17, voti contrari: 40, astensioni: 13.

Parere in merito alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'istituzione di un regime di aiuto potenziato in favore della costituzione di organizzazioni di produttori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle isole Canarie, a Madera e nelle Azzorre⁽¹⁾

(92/C 223/21)

Il Consiglio, in data 22 aprile 1992, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha deciso di affidare al relatore generale Pricolo il compito di preparare i lavori in materia.

Il Comitato economico e sociale in data 27 maggio 1992 ha adottato all'unanimità, nel corso della 297^a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Il Comitato condivide pienamente i motivi che hanno indotto la Commissione a presentare la proposta che prevede — in favore dei dipartimenti d'oltremare (DOM) nonché delle isole Canarie, Madera e Azzorre — un regime di aiuti più incentivanti per la costituzione ed il primo funzionamento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca.

2. In effetti, il principio della differenziazione degli aiuti in funzione delle particolari situazioni strutturali delle varie regioni della Comunità dev'essere ormai riconosciuto come una « costante irrinunciabile » della politica delle strutture agrarie.

L'obiettivo dell'attenuazione, se non dell'eliminazione, delle disparità strutturali e, quindi, della coesione economica e sociale, è perseguibile attraverso l'applicazione di parametri differenziati, per tener appunto conto dei vari fattori che ostacolano lo sviluppo economico e produttivo delle aree sfavorite come di quelle ultraperiferiche della Comunità.

3. Le disposizioni concernenti le associazioni di produttori e le relative unioni — sia quelle contenute nel regolamento, a carattere orizzontale, (CEE) n. 1360 del

Consiglio del 19 giugno 1978, poi modificato dal regolamento (CEE) n. 3808 del 12 dicembre 1989, sia quelle contenute nel regolamento n. 3687 del Consiglio del 28 novembre 1991 relative al settore della pesca — hanno lo scopo di ovviare alle carenze strutturali che si registrano a livello della concentrazione dell'offerta e dell'adattamento della produzione alle esigenze del mercato.

E queste difficoltà si manifestano in maniera più accentuata, a volte esasperata, proprio nelle zone più isolate e insulari della Comunità, sicché per esse vi è l'esigenza di uno sforzo maggiore — economico e finanziario — per far fronte al problema dell'elevatissimo numero di aziende di piccole dimensioni inadeguatamente organizzate.

4. Il Comitato si compiace, quindi, per l'iniziativa assunta dalla Commissione, anche perché essa viene a realizzare un quadro normativo derogatorio omogeneo in tema di associazioni di produttori nel settore della pesca. Va ricordato, infatti, che le decisioni del Consiglio del 26 giugno 1991, concernenti i programmi Poseican (isole Canarie) e Poseima (Azzorre e Madera) hanno già sancito il principio che per queste isole deve applicarsi un regime di aiuti potenziato per le organizzazioni di produttori nel settore della pesca.

⁽¹⁾ GU n. C 100 del 22. 4. 1992, pag. 13.

Si tratta ora non solo di estendere ai DOM il principio di aiuti più elevati, già previsto per le isole Canarie, le Azzorre e Madera, ma altresì di prevedere per l'insieme di queste zone, un'identica disciplina derogatoria all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3687 del 29 febbraio 1991.

5. Attualmente, ai sensi del predetto articolo, gli aiuti alla costituzione e al primo funzionamento delle organizzazioni di produttori possono essere concessi per un periodo di tre anni, successivi al riconoscimento, ma nel limite del 3,2 e 1% del valore della produzione commercializzata rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno nonché nel limite del 60, 40 e 20% delle spese di gestione sopportate dalle organizzazioni, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo anno.

La deroga prevederebbe un periodo di cinque anziché tre anni ed un importo più elevato degli aiuti: precisamente il 5, il 4, il 3, il 2 e l'1% del valore della produzione commercializzata, rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, nonché un contributo sulle spese di gestione pari, al massimo, all'80%, al 70%, al 60%, al 40% e al 20% rispettivamente per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno.

6. Il Comitato, ritenendo che detto regime di aiuti potenziato possa favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'associazionismo dei produttori nei DOM e nelle isole Canarie, Azzorre e Madera, esprime parere favorevole in ordine alle proposte della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1992.

*Il Presidente
del Comitato economico e sociale*

Michael GEUENICH
